



COMUNE DI AULETTA

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 1514

ORDINANZA N. 9 del 09.04.2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura delle attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare, ad eccezione delle rivendite di giornali e della farmacia, per le giornate della Santa Pasqua (domenica 12 aprile) e del Lunedì dell'Angelo (Lunedì 13 aprile).

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;
- I DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020;

LETTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19;

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

ATTESA l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare al massimo la circolazione di persone e contenere la diffusione del contagio da COVID-19;

SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

RAVVISATA l'opportunità di adottare apposita Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, finalizzata alla chiusura, nelle giornate del 12 e 13 Aprile 2020, di tutte le attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare, ad eccezione di rivendite di giornali e farmacia;

DATO ATTO che la presente Ordinanza è volta a salvaguardare l'esigenza primaria della salute pubblica, visto che le due ricorrenze in questione, tradizionalmente, rappresentano momenti classici di condivisione di luoghi da parte della cittadinanza, con possibile formazione di aggregazioni contrastanti con la finalità del contenimento delle stesse;

TENUTO CONTO che, nell'odierna situazione di emergenza, la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento di persone e, per l'effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del virus a lesione del suddetto bene pubblico primario – costituzionalmente tutelato (principio, peraltro, affermato anche dal TAR Campania – Sezione 5° - con decreto n.1048/2020 del 18/3/2020);

RITENUTO che, in occasione delle imminenti festività pasquali, la eventuale possibilità di accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili, proprio mentre il controllo delle Forze di Polizia deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali ed i luoghi pubblici, (aree verdi, ville, parchi, giardini, ecc.) di possibile movimento e ritrovo di persone;

CONSIDERATO, dunque, che in tale contesto appare indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di cui sopra;

CONSIDERATO, inoltre, che, oltre a prevedere la deroga alla chiusura per la farmacia, è necessario consentire l'apertura alle rivendite di giornali in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare, con urgenza, ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

VISTO l'art. 50, 5° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento in questione;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo,

la chiusura per **domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) di tutte le attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare**, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali e farmacia.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

MANDA

alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale per la corretta esecuzione delle disposizioni impartite.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Auletta;
- Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

AVVISA

Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Sig. Pietro Pessolano, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale dell'Ente ai fini di generale conoscenza.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Salerno, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.

Auletta, 09 Aprile 2020

Il Sindaco

Pietro Pessolano